



In questo numero:

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 12 MARZO AD OGGI

12/03/2014	Le modifiche alla TASI e la proroga del termine di "rottamazione" delle cartelle (stefano lucidi)	21/03/2014	I moduli relativi ai farmaci consegnati in assenza della prescrizione medica – QUESITO (andrea piferi)
13/03/2014	Se il collaboratore farmacista è inquadrato come commesso - QUESITO (giorgio bacigalupo)	21/03/2014	Un ulteriore chiarimento sulla Nuova Sabatini – QUESITO (franco lucidi)
14/03/2014	Partecipazione al concorso straordinario in forma associata – QUESITO (stefano lucidi)	24/03/2014	Sugli incentivi dell'INAIL per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro – QUESITO (rocco de carlo)
14/03/2014	Adeguamento Istat per febbraio 2014 (Studio Associato)	24/03/2014	La sanatoria delle cartelle esattoriali – QUESITO (valerio salimbeni)
17/03/2014	Volantini pubblicitari troppo... "commerciali" – QUESITO (andrea piferi)	25/03/2014	Etica professionale "borderline" – QUESITO (valerio pulieri)
17/03/2014	Il coniuge separato perde l'agevolazione "prima casa" se cede (volontariamente) la casa coniugale (stefano civitareale)	25/03/2014	La Tares per la farmacia – QUESITO (paolo liguori)
18/03/2014	La L.R. Puglia 5/2014 sugli orari delle farmacie – QUESITO (gustavo bacigalupo)	26/03/2014	Agevolazione prima casa "sdoppiata" per iva e registro – QUESITO (stefano civitareale)
19/03/2014	Nuove assunzioni di personale in farmacia: è preferibile generalmente attendere il definitivo jobs act renziano (giorgio bacigalupo)	27/03/2014	Il reclamo sospende (finalmente) la riscossione (mauro giovannini)
19/03/2014	Nuova Sabatini: pronto (online) il modello di domanda (stefano civitareale)	27/03/2014	Il Fiscal Compact – QUESITO (franco lucidi)
20/03/2014	Parliamo ancora di redditometro perché sono in arrivo dal Fisco lettere a 20.000 contribuenti per il 2009 (franco lucidi)	28/03/2014	Ancora sulla liberalizzazione di orari e turni (gustavo bacigalupo)

2 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

3 – SCADENZE FINE MARZO e APRILE 2014

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 12 MARZO AD OGGI

12/03/2014 - Le modifiche alla TASI e la proroga del termine di "rottamazione" delle cartelle

È stato pubblicato nella G.U. del 6/3/2014 il D.L. n. 16/2014, contenente disposizioni urgenti in materia di enti locali, che prevede, tra l'altro, l'aumento dell'aliquota massima che i comuni possono deliberare in materia di Tasi (tassa sui servizi indivisibili comunali istituita con la Legge di stabilità 2014) dal 2,5 al 3,3 per mille da applicare sul valore delle abitazioni principali.

L'aliquota massima comprensiva dell'Imu relativa agli immobili diversi dalla prima casa, invece, passa dal 10,6 all'11,4 per mille. L'incremento di aliquota dello 0,8 per mille deve però essere destinato a finanziare detrazioni da applicare ai proprietari dell'abitazione principale, in modo da agevolare le unità immobiliari di minor pregio.

Senonché, saranno i singoli comuni (oltre ottomila, con oltre ottomila connessi regolamenti!) a disciplinare l'applicazione di tali detrazioni, che saranno dunque diverse da comune a comune, mentre nel passato, e cioè in occasione dell'Imu dovuta sulla prima casa per l'anno 2012, fu la legge statale a individuare una detrazione fissa di euro 200,00 oltre ad una detrazione di 50,00 euro per ogni figlio o convivente di età non superiore a 26 anni.

Il pagamento potrà essere effettuato *soltanto con F24 da presentare in banca* (esclusa quindi la possibilità del versamento telematico), o tramite bollettino di conto corrente postale, in almeno due rate a scadenza semestrale, sempreché il comune non decida un numero di rate maggiore.

Dovremmo dunque tutti attendere le richieste che perverranno presso le nostre residenze per sapere nel concreto quanto ci verrà

chiesto di pagare per gli immobili di proprietà e in quali termini. Con lo stesso provvedimento è stato anche *prorogato al 31 marzo 2014*, quindi la scadenza è vicina, il termine per l'adesione alla sanatoria delle cartelle esattoriali, prevista sempre dalla Legge di stabilità 2014, e che consente di beneficiare dello sgravio degli interessi di mora e ritardata iscrizione a ruolo delle somme iscritte a ruolo entro il 31 ottobre 2013.

(stefano lucidi)

13/03/2014 - Se il collaboratore farmacista è inquadrato come commesso - QUESITO

In cosa può incorrere il titolare di una farmacia o di una parafarmacia che utilizzi un collaboratore farmacista al banco, con tanto di camice e distintivo, inquadrato però con busta paga di commesso?

L'art. 2013 del codice civile prescrive che il prestatore di lavoro sia adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte.

La Cassazione ha chiarito in proposito che, per determinare l'inquadramento di un lavoratore subordinato, è necessario percorrere queste tre fasi:

- 1) accertamento delle attività lavorative in concreto svolte;
- 2) individuazione delle qualifiche e/o gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
- 3) comparazione dei risultati delle prime due indagini.

Nel caso prospettato, quindi, si è in presenza verosimilmente di un inquadramento sul piano formale nel IV livello, ma di un'attività lavorativa svolta *effettivamente* nell'ambito del I livello, con la conseguenza che il lavoratore avrebbe diritto al

trattamento economico/retributivo/previdenziale previsto per l'attività di farmacista.

Il datore di lavoro in una vicenda del genere rischia evidentemente di dover fronteggiare una richiesta del dipendente avente a oggetto proprio le differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori, che a sua volta comporterebbero - come è agevole comprendere - differenze contributive.

In caso di visita ispettiva, è bene rammentarlo, il datore di lavoro può essere perseguito per infedele registrazione nel libro unico e la sanzione amministrativa oscilla in tale evenienza da un minimo di 150 a un massimo di 1500 euro, ma questi due limiti possono aumentare rispettivamente a 500 e 3000 euro quando l'infedele registrazione nel libro unico si riferisca a più di dieci lavoratori.

(giorgio bacigalupo)

14/03/2014 - Partecipazione al concorso straordinario in forma associata - **QUESITO**

Sono una farmacista che partecipa in forma associata al concorso straordinario attualmente in corso.

Essendo io il concorrente più anziano con parecchi anni di attività (più di venti), con il voto massimo di laurea e anche con periodi di direzione, vorrei sapere se la ipotetica futura società dovrà essere al 50 per cento o diversamente suddivisa proporzionalmente al punteggio apportato o all'investimento monetario che dovrà essere affrontato.

L'art. 11, comma 7, del dl. Cresci Italia prevede che "ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità".

La disposizione, dunque, è chiara e non pone dubbi interpretativi per cui la Sua ipotesi di attribuire il capitale sociale in proporzione al punteggio apportato da ciascuno, o all'investimento monetario da parte di ognuno dei partecipanti, o in qualsiasi altro modo, non può trovare applicazione.

Peraltro, si tratta di una norma sicuramente *imperativa* e quindi non è modificabile neppure con una "scrittura privata" (come troppo spesso si sente dire...), perché qualsiasi previsione contrattuale in contrasto con una disposizione appunto *imperativa* è radicalmente *nulla*, quindi del tutto inutile.

(stefano lucidi)

14/03/2014 - Adeguamento Istat per febbraio 2014

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a febbraio 2014; quello *annuale* è in leggera diminuzione ed è pari allo 0,50%, quello *biennale*, anch'esso in discesa, è invece pari al 2,3%.

I canoni di locazione vanno pertanto adeguati, su base *annua*, dello 0,375% (corrispondente al 75% dello 0,50%) e, in ragione *biennale*, del 1,725% (il 75% del 2,3%).

(Studio Associato)

17/03/2014 - Volantini pubblicitari troppo... "commercianti" - **QUESITO**

Ho letto l'interessante vostra disquisizione sui volantini pubblicitari e però ne ho visti tanti "da supermercato", perché contengono sfacciate offerte commerciali sui farmaci da banco; sono quindi volantini che non rispettano affatto i principi che voi avete ben evidenziato. Come possiamo contrastare questi comportamenti poco onorevoli per l'intera categoria?

Per gli aspetti deontologici, potrà/dovrà essere evidentemente inoltrato un esposto all'Ordine competente.

Invece, per il mancato rispetto sia delle norme in materia di pubblicità sul farmaco contenute negli artt. 113 e segg. del D.Lgs. 219/2006, come del divieto introdotto dal "Decreto Bersani" di vendite sottocosto e/o di altre attività promozionali aventi ad

oggetto il farmaco, sarà opportuno rivolgersi all'ASL e, in vicende molto particolari, anche ai NAS.

Bisognerà comunque prestare sempre bene attenzione ai contenuti delle denunce, che dovranno ragionevolmente essere circostanziate e anche, ove possibile, documentate.

(andrea piferi)

17/03/2014 - Il coniuge separato perde l'agevolazione "prima casa" se cede (volontariamente) la casa coniugale

Il coniuge che, nel quadro dell'accordo di *separazione consensuale*, trasferisca (*volontariamente*, perciò) la proprietà della casa familiare all'altro coniuge, senza acquistare altra unità abitativa nello stesso anno, *decade* dall'agevolazione "prima casa".

Lo ha stabilito la Cassazione in una sentenza del mese scorso (n. 2263 del 03/02/2014).

Nel caso deciso dalla Suprema Corte due coniugi avevano convenuto - nel contesto appunto di un'intesa, diretta alla sistemazione dei rapporti patrimoniali in vista o all'interno della separazione personale - il trasferimento da uno all'altro della (ex) casa familiare.

La sentenza ha dunque ritenuto che in tal caso la cessione, pur acquistando efficacia sul piano giuridico soltanto in seguito al provvedimento di omologazione, è riconducibile alla *volontà* del coniuge cedente e trova quindi la sua fonte nell'accordo stesso.

Quanto basta, secondo gli Ermellini, per assimilare questa particolare vicenda - se non altro proprio ai fini dell'agevolazione "prima casa" - a un'autentica cessione, con la conseguente revoca (quando sia mancato, come nella fattispecie decisa dalla Cassazione, il *ri-acquisto* entro l'anno) del beneficio e il recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria della maggiore imposta, oltre a interessi e sanzioni.

(stefano civitareale)

18/03/2014 - La L.R. Puglia 5/2014 sugli orari delle farmacie - **QUESITO**

Avrete letto certamente la recente legge pugliese su orari e turni delle farmacie; non Le sembra che la Regione avrebbe potuto fare qualcosa in più?

Non crediamo che la Regione avrebbe potuto "fare qualcosa in più", e anzi la legge pugliese (intitolata "Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale") potrebbe aver colto addirittura il limite estremo della competenza legislativa regionale in materia, che - come anche i farmacisti ben sanno - può svolgersi soltanto all'interno del perimetro segnato dai *principi fondamentali* statali e perciò, in questo caso, da quello di *liberalizzazione assoluta* degli orari delle farmacie sancito nel comma 8 dell'art. 11 del dl. Cresci Italia (senza però dimenticare che anche nella "tutela della salute" gli attuali criteri di riparto tra Stato e regioni delle attribuzioni legislative potrebbero presto essere modificati per effetto della programmata riforma del Titolo V della Costituzione).

Quel limite estremo lo raggiunge qui con precisione quasi chirurgica l'art. 7 del provvedimento (in BURP n. 25 del 24/02/2014), ed è pertanto a quest'ultimo - una norma chiave - che vogliamo dedicare la nostra attenzione e circoscrivere queste brevi note.

Del resto, se non c'è sfuggito qualcosa di molto particolare, le altre disposizioni (tra le quali neppure questa legge regionale riesce a sottrarsi alla tentazione di innestare alcune fuori tema, come gli artt. 11 e 12...) non dovrebbero porre grandi problemi se non forse sul piano della stretta loro operatività e/o nei rapporti tra le farmacie.

In ogni caso, guardando ad esempio alla disciplina dettata sulle *ferie*, il legislatore pugliese sembra generalmente aver ben operato, tanto più se teniamo conto che la Puglia è stata una delle regioni che più aveva tentato, nei primi mesi di applicazione del dl. Cresci Italia, di contestare e contrastare la vera portata e l'immediata prescrittività del principio di liberalizzazione,

abbandonando infine le sue posizioni originarie sol dinanzi all'univocità degli interventi del Ministero della Salute, dell'Avvocatura distrettuale palermitana e soprattutto del Consiglio di Stato.

Questo dunque il testo dell'art. 7, intitolato: *“Prolungamento orario di servizio e svolgimento turni pomeridiani, notturni e festivi aggiuntivi”*.

1. I turni e gli orari di farmacia stabiliti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia oltre i turni obbligatori.

2. Al fine di garantire l'efficienza del Servizio pubblico farmaceutico territoriale, le farmacie che si avvalgono di quanto disposto dal comma 1 devono programmare l'orario di apertura oltre i turni obbligatori, predisporre il relativo calendario e darne dettagliata comunicazione, ai fini delle azioni di verifica e controllo, tramite:

a. avvisi affissi in farmacia;

b. comunicazione all'Ordine provinciale dei farmacisti al fine di pubblicizzazione dell'orario aggiuntivo sul sito internet, ove presente;

c. avviso sul sito internet della farmacia, ove presente.

Il primo comma, come si vede, afferma un principio che in sostanza replica anche nel vocabolario quello del comma 8 (*“I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori”*) e perciò non si può che essere d'accordo.

I commi successivi regolano invece il concreto esercizio del diritto del titolare di farmacia di tenere liberamente aperto l'esercizio *“oltre i turni obbligatori”* (ponendogli a carico – a beneficio dell'*“efficienza del servizio pubblico farmaceutico territoriale”*, e perciò al tempo stesso nell'interesse di utenti e farmacie, perché giova indubbiamente agli uni come alle altre divulgare adeguatamente i prolungamenti volontari delle ore di apertura - una serie di adempimenti che parrebbero tuttavia abbastanza coerenti con la *liberalizzazione assoluta* degli orari delle farmacie, sembrando infatti più che altro funzionali alla sua migliore applicazione.

Qualche dubbio può forse essere lecito sull'onere specifico del titolare di *“programmare ecc.”*, specie considerando il massimo rigore – apertura obbligatoria *sì*, chiusura obbligatoria *mai* - con cui l'ord. 3555/2012 del CdS ha interpretato il comma 8 (v. [Sediva news del 31/10/2012](#): *“Il punto sulla riforma-Monti del servizio farmaceutico”*), ma tutto sommato anche per quest'aspetto la norma pugliese potrebbe rivelarsi soltanto di dettaglio rispetto al dettato statale.

L'intero art. 7 sembrerebbe in definitiva in grado – al pari delle due disposizioni *“spurie”* dei citati artt. 11 e 12 - di superare anche un eventuale vaglio di legittimità costituzionale.

Resterebbe da chiedersi: *quid juris* se un titolare di farmacia, volendo avvalersi *“di quanto disposto dal comma 1”*, omette uno e/o l'altro di quegli adempimenti? O, peggio ancora, non rispetta – ampliandolo o contraendolo - il *“calendario”* predisposto, non osservando conseguentemente l'orario di apertura oltre i turni obbligatori” e perciò il turno pomeridiano e/o notturno e/o festivo *“aggiuntivo”* da lui *“programmato”*?

La risposta potrebbe averla fornita direttamente la legge regionale scegliendo di non includere l'art. 7 tra le disposizioni la cui inosservanza – secondo l'art. 13 – comporta una sanzione pecuniaria; saremmo allora di fronte al classico *telum imbelles sine ictu*?

Avremo modo di riparlare.

(gustavo bacigalupo)

19/03/2014 - Nuove assunzioni di personale in farmacia: è preferibile generalmente attendere il definitivo jobs act renziano

Il famoso *jobs act* dovrebbe essere spaccettato in un *decreto legge*, un *disegno di legge ordinaria* e un *disegno di legge*

delega al Governo.

In ogni caso, questo è il momento del *decreto legge* (il cui testo è stato infatti trasmesso a Giorgio Napolitano) che contiene novità importanti soprattutto in tema di *contratti a termine* e di *apprendistato*; non sono novità particolarmente gradite a qualche sindacato che teme un eccessivo rialzo del numero dei *“precari”* senza però forse considerare, da un lato, che potrebbe in ogni caso diminuire quello dei *“disoccupati”* e, dall'altro, che i *“precari”* non di rado vengono poi dall'azienda definitivamente stabilizzati.

Novità sul contratto a tempo determinato

I 12 mesi di durata massima previsti nella Riforma Fornero diventano 36 e se attualmente è consentita una sola *proroga*, per di più *“causale”*, ben presto le *proroghe* potrebbero essere 8 e tutte *“acausal”*.

Inoltre, tra un contratto a termine e un altro contratto a termine tra le stesse parti deve oggi intercorrere un vuoto di 10 o 20 giorni (secondo la durata del tempo determinato), mentre nel decreto Renzi - che magari si chiamerà Riforma Poletti, con riferimento al Ministro del welfare – può anche non esserci nessun vuoto tra uno e un altro degli otto contratti consentiti nell'arco dei 36 mesi.

Infine, se il CCNL applicabile non indica nessun rapporto-limite tra gli assunti con il contratto a termine e la consistenza dell'organico aziendale, il limite diventa automaticamente quello del 20%, che potrebbe rivelarsi per molte farmacie un ostacolo importante ma verosimilmente l'assunzione di almeno un'unità a tempo determinato dovrebbe essere consentita.

Novità sull'apprendistato

Verrebbero meno, rispetto all'attuale disciplina di questa tipologia lavorativa, sia l'obbligo della forma scritta del contratto, come anche quello della formazione teorica dell'apprendista.

Inoltre, scomparirebbe quel 30% (degli apprendisti dipendenti al termine del periodo di apprendistato) che oggi deve essere confermato in servizio alla scadenza della formazione; nel testo del dl, infatti, questa previsione non c'è.

Le differenze rispetto alla Riforma Fornero, come vediamo, sono di grandissimo rilievo, specie per le piccole aziende, e possono forse suggerire in parecchie circostanze un momento di pausa e di riflessione prima di procedere all'assunzione di personale dipendente.

Non sappiamo naturalmente quale sarà il testo del provvedimento convertito in legge, anche se non dovrebbe discostarsi più di tanto da quello del dl., ma comunque qualche giorno di attesa può essere sempre opportuno.

(giorgio bacigalupo)

19/03/2014 - Nuova Sabatini: pronto (online) il modello di domanda

Con la pubblicazione sulla *homepage* del sito del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) del modulo di domanda, tutto è pronto per la c.d. *“nuova Sabatini”* per la quale il *click day* è previsto per le ore 09.00 del prossimo 31 marzo.

Come si ricorderà (v. [Sediva news del 10/03/2014](#)), l'agevolazione - *“veicolata”* dalle Banche aderenti all'iniziativa - consiste essenzialmente in un *contributo in conto interessi del 2,75%* a valere su un finanziamento della durata massima di cinque anni di importo equivalente alla spesa ammessa per investimenti (anche in *leasing*) in beni strumentali - impianti, macchinari, mobili e arredi, computers e periferiche ecc. - nuovi di fabbrica.

Come abbiamo già rilevato, può essere una buona occasione, anche se, al solito, sarà necessario essere pronti all'ora *“X”* ad usufruirne.

(stefano civitareale)

20/03/2014 - Parliamo ancora di redditemetro perché sono in arrivo dal Fisco lettere a 20.000 contribuenti per il 2009

È opportuno – è stato qui ricordato più volte - che in sede di

compilazione della dichiarazione dei redditi ognuno (di noi) tenga anche conto del famoso *redditometro*, cioè della (ipotetica) ricostruzione induttiva del (nostro) reddito.

I contribuenti, rammentiamolo anche qui, sono divisi per età, secondo il numero dei componenti della famiglia fiscale (diversa naturalmente da quella anagrafica) e la collocazione geografica, mentre, a seguito di uno specifico intervento del *Garante della privacy*, sono escluse - anche in sede di individuazione dei soggetti da controllare - le spese comuni per alimentari, abbigliamento, manutenzione, riscaldamento, tram, spese del telefono, libri scolastici, scuole, barbiere, parrucchiere, giocattoli, ecc.

Ci sono peraltro anche valori già in possesso dell'Amministrazione finanziaria e sono: i mutui; i canoni di affitto; l'energia elettrica; il gas; i collaboratori domestici; i premi assicurativi; gli incrementi dei conti correnti bancari dal 1 dell'anno al 31 dicembre.

Quanto alle imbarcazioni, il "peso" del loro utilizzo è il seguente:

metri	a motore	a vela
4-7 mt	€ 400/mt	€ 200/mt
7-10 mt	€ 700/mt	€ 350/mt
10-14 mt	€ 1.600/mt	€ 700/mt
14-18 mt	€ 3.000/mt	€ 1.500/mt
18-24 mt	€ 5.500/mt	€ 2.500/mt
>24mt	€ 12.000/mt	€ 5.500/mt

Agli importi connessi a tutte queste voci bisogna aggiungere anche le altre che sono proprie del *redditometro*, quindi anche una spesa che interessa un po' tutti come quella per i consumi dell'autovettura, che viaggia intorno ad € 14.000,00 annui al Nord e ad € 13.000,00 al Sud.

Fanno ancora "parte" del *redditometro* le spese per: ristrutturazioni edilizie; risparmio energetico; abbonamenti TV private; cavalli pari ad € 5,00 per ogni giorno di possesso (mentre per quelli a pensione è di € 10,00 al giorno); acquisti di immobili; contributi previdenziali volontari; acquisti di titoli; acquisti di oggetti d'arte.

Proviamo infine a sperimentare il *redditometro* su un soggetto che vive al Nord, ha una domestica, un'auto e una barca di 7 mt. a motore.

Energia elett. E gas	€ 3.000
Domestica a ore	€ 8.500
Contributi domestica	€ 1.300
Autovettura	€ 14.000
Imbarcazione	€ 2.800
Spese ristrutturazione edil.	€ 12.000
Totale	€ 41.600

Inoltre, nel caso in cui il contribuente non sia proprietario di alcuna casa di abitazione né risulti conduttore di immobili, verrà aggiunta una spesa corrispondente a un "fitto figurativo" determinato sulla base dei dati dell'*Osservatorio del mercato immobiliare* (OMI) dell'Agenzia delle Entrate.

È in ogni caso prevista anche in tali evenienze una *franchigia* che qui è del 20%, e perciò il reddito del contribuente "deve" essere compreso tra i 33.280 e i 66.600 euro, considerando sempre anche il reddito del coniuge che lavora.

Ora, quando l'Agenzia delle Entrate ravvisa una violazione di alcuni di questi parametri, instaura con il contribuente un *contraddittorio*, perché l'interessato potrebbe aver utilizzato le disponibilità derivanti, poniamo, dalla vendita di titoli e/o immobili; e però, nell'ambito del contraddittorio vengono anche in discussione le spese per il c.d. *tenore di vita*, come i prodotti alimentari, l'abbigliamento, la manutenzione, il riscaldamento, il tram, il telefono, i libri scolastici, il barbiere, il parrucchiere, giocattoli e simili.

Per una famiglia composta da padre, madre e due figli, ad esempio, la spesa media per il "tenore di vita" è di circa € 22.000 che raggiunge € 25.000 nel nord e scende ad € 20.000 nel sud.

In conclusione, lo avrete già compreso, è bene verificare attentamente con il professionista di fiducia il rapporto - che è evidentemente diverso per ciascuno di noi - tra i redditi dichiarati e quelli derivanti dal ricalcolo "redditometrico".

È un lavoro che, per quanto ci riguarda, abbiamo già avviato con ogni farmacia assistita.

(franco lucidi)

21/03/2014 - I moduli relativi ai farmaci consegnati in assenza della prescrizione medica - **QUESITO**

Per quanto tempo vanno conservati i moduli relativi alla consegna di farmaci senza la prevista ricetta medica?

Il decreto del Ministero della Salute del 31/03/2008 prevede le formalità che il farmacista deve osservare quando - in caso di *estrema necessità e urgenza* - dispensi medicinali assoggettati a prescrizione senza la presentazione della ricetta.

In particolare, egli è tenuto a compilare il modulo relativo alla specialità in tal caso consegnata, indicando il motivo della richiesta, la patologia di cui è affetto il paziente, la denominazione del farmaco e facendo comunque siglare la dichiarazione di responsabilità.

Il modulo va consegnato in copia al paziente per il successivo inoltro al medico curante e naturalmente anche conservato in copia dal farmacista.

La norma non indica la durata relativa alla conservazione di tale modulistica e pertanto, in via prudenziale e per così dire "analogica", potrebbe essere assunto il termine di *due anni* previsto dall'art. 45 del DPR n. 309/90 (T.U. in materia di stupefacenti), che obbliga infatti il farmacista a conservare appunto per due anni le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella 2, sezioni A, B e C.

(andrea piferi)

21/03/2014 - Un ulteriore chiarimento sulla *Nuova Sabatini* - **QUESITO**

Mi è sembrato di capire che ci sia un contributo interessi pari al 2,75% piuttosto che un finanziamento da restituire al tasso del 2,75%, per cui il tasso praticato dalla Banca o dalla Società di leasing verrà scontato in questa misura.

Come dispone chiaramente il decreto di attuazione (*MISE del 27/11/2013 - art. 4, comma 1 in G.U. 24/01/2014 n. 9*), l'agevolazione recata dalla c.d. "*Sabatini bis*" - introdotta, lo ricordiamo, dall'art. 2 del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 - consiste sostanzialmente nella concessione di un *contributo* pari all'interesse calcolato al saggio del 2,75% su finanziamento, della durata massima di cinque anni, di importo pari alle spese per investimenti ammesse.

A carico dell'impresa richiedente, quindi, rimarrà soltanto la *differenza* tra gli interessi calcolati al saggio effettivo praticato dalla banca che concede il finanziamento e quelli calcolati appunto al 2,75%, fermo naturalmente l'obbligo di restituzione del capitale preso a prestito secondo il concordato piano di ammortamento.

Se, quindi, ad esempio, il finanziamento fosse concesso ad un saggio del 3,75%, a carico dell'impresa rimarrebbe il solo 1% (o, meglio, gli interessi sull'importo finanziato liquidati al saggio dell'1%...).

Forse è stata proprio la nostra [News del 10/03/2014](#) che ha finito - con qualche notazione probabilmente un po' troppo... "ellittica" - con l'ingenerare l'equivoco che il 2,75% fosse la misura del saggio di interesse complessivo del finanziamento, e non, come in effetti è, la sola quota agevolata; e quindi, il Suo quesito ci ha permesso di eliminare qualsiasi dubbio al riguardo.

(franco lucidi)

24/03/2014 - Sugli incentivi dell'INAIL per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro - **QUESITO**

Mi è stato proposto da un intermediario di usufruire dei

contributi in conto capitale erogati dall'INAIL, ma per assistermi nell'istruttoria e per il "buon esito della pratica" mi ha richiesto un importo che mi pare esorbitante ma in verità non conosco il costo di queste prestazioni.

Abbiamo ricordato anche nella [Sediva News del 21 gennaio 2014](#) che l'INAIL concede *contributi in conto capitale*, pari al 65% delle spese sostenute dalle imprese, incluse le farmacie, per la realizzazione di interventi in materia di *salute e sicurezza sul lavoro*.

Il contributo minimo ammissibile è di € 5.000 e quello massimo è stato aumentato a € 130.000.

Le spese ammesse al beneficio sono in particolare quelle di ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro, di installazione e/o sostituzione di macchine e/o attrezzature, per interventi relativi alla riduzione/eliminazione dei fattori di rischio.

Per accedere a tale contribuzione le aziende devono presentare *telematicamente* la domanda *non oltre le ore 18.00 dell'8 aprile p.v.*

La gestione telematica delle domande deve necessariamente, come sempre, seguire l'ordine cronologico della loro acquisizione, con la conseguenza che, una volta terminati i fondi a disposizione, tutte le istanze successive a quel momento non possono essere oggetto di contribuzione, e comunque spesso i fondi relativi a queste istanze vengono esauriti in brevissimo tempo.

Sembra in ogni caso del tutto ingiustificata la richiesta di un corrispettivo – per la cura della "pratica" – che superi generalmente i 3000 euro (comprendendovi anche l'onorario per l'opera, che è necessaria, dell'ingegnere o dell'architetto), e quindi un'"intermediazione" di ammontare pari a sei/sette volte quell'importo (come sembra Le sia stato richiesto nel Suo caso) parrebbe spiegabile soprattutto con attività molto particolari e forse non propriamente professionali.

(rocco de carlo)

24/03/2014 - La sanatoria delle cartelle esattoriali - *QUESITO*

Vorrei chiedervi se l'adesione alla sanatoria delle cartelle esattoriali, di cui avete parlato recentemente, può riguardare tutti.

Tutti noi siamo in astratto interessati dalla sanatoria delle cartelle esattoriali, che riguarda infatti ipotetici ruoli sussistenti presso Equitalia e formati in data *anteriore al 31 ottobre 2013*.

Si tratta pertanto di verificare, nel singolo caso, se "pende" qualche cartella presso l'Equitalia per poter eventualmente sfruttare tale opportunità che nel concreto – come abbiamo chiarito – consiste nel risparmiare gli interessi di mora sulle somme dovute.

Il termine è del 31 marzo, ma sembra probabile che venga slittato al 30 aprile o al 31 maggio.

Il Suo commercialista potrà dunque chiedere a Suo nome ad Equitalia, se Lei vorrà, un estratto del ruolo e verificare se vi si rinvenga o meno qualche pendenza.

(valerio salimbeni)

25/03/2014 - Etica professionale "borderline" - *QUESITO*

Etica professionale al limite della decenza, oppure servizio al cittadino?

Nel comune vicino al nostro, dove siamo titolari in società io e mio fratello, un medico nel suo ambulatorio ha apposto un cartello con questa scritta: "Eliminare la fila, da oggi telefonando al numero (123456789) potrai ritirare direttamente le ricette presso la Farmacia del dott. x (nello stesso comune dove esercita il medico)".

E' possibile una cosa del genere?

A noi sembra tanto una subdola ed elegante forma coercitiva che dando la possibilità di usufruire del servizio costringe le

pecorelle a non uscire dal gregge... o no?

La Vostra supposizione non è certo priva di fondamento, e purtroppo si tratta di una vicenda che sta prendendo sempre più piede, creando imbarazzo su tutti i fronti.

L'art. 20 del codice deontologico, comunque, al terzo comma prevede espressamente che *"il farmacista non può accettare (potrebbe essere il caso proposto nel quesito), né proporre l'esposizione di comunicazioni pubblicitarie relative alla propria farmacia ovvero all'esercizio di cui all'art. 5 della L. 248/2006 (parafarmacia) negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie e socio assistenziali"*.

Il comportamento del Vostro collega parrebbe quindi censurabile se non altro perché in violazione proprio di tale disposizione e perciò, ove debitamente provato, potrebbe essere passibile di denuncia o segnalazione all'Ordine competente.

L'Ordine, s'intende, sarà tenuto a istruire in ogni caso un procedimento disciplinare, qualunque possa esserne l'esito.

(valerio pulieri)

25/03/2014 - La Tares per la farmacia - *QUESITO*

Vi risultano per il nostro comune agevolazioni a favore delle farmacie per la tarsu?

E in particolare l'esclusione della superficie dinanzi al bancone ad uso dei clienti?

Nel vigente regolamento TARES (che dal 1° gennaio 2013 ha sostituito la TARSU...) del Comune di..... – disponibile sul suo sito internet – non è rintracciabile l'esclusione da Lei invocata (come non è rintracciabile, del resto, in parecchi altri regolamenti comunali).

D'altronde, per i locali della farmacia accessibili dal pubblico non sarebbe neppure possibile affermare che si producano esclusivamente *rifiuti speciali non assimilati agli urbani*, ragione che potrebbe portare all'esclusione della tassazione.

Inoltre, sul fronte delle agevolazioni vere e proprie, sempre lo stesso regolamento avverte che *"le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile"* (per intenderci, la quota variabile è la quota d'imposta rapportata alla quantità di rifiuti conferiti dall'utente, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione).

Naturalmente, la convenienza si potrà stabilire soltanto raffrontando i costi dello smaltimento "fai da te" con lo sconto ricevuto dal comune.

(paolo liguori)

26/03/2014 - Agevolazione prima casa "sdoppiata" per iva e registro - *QUESITO*

Anche il nostro notaio ha parlato di una confusione che da quest'anno si è creata negli acquisti della prima casa tra l'applicazione dell'imposta di registro e quella dell'iva.

La riforma delle imposte d'atto sui trasferimenti immobiliari, introdotta dall'art. 10 del *D.lgs. 23/2011* ma in vigore soltanto dal 1° gennaio di quest'anno, ha in effetti recato una diversificazione tra *iva* e *registro* per l'accesso alle agevolazioni sugli acquisti della *prima casa*.

Ricordiamo che a partire proprio dal 1° gennaio 2014 l'imposta di registro dovuta per questi atti è stata ridotta dal 3% al 2% con un minimo di 1.000 euro; quanto alle imposte *ipo-catastali*, si scontano in misura fissa per 50 euro ciascuna (per un totale di 100 euro) contro i 168 euro di prima (per un totale di 336 euro).

In assenza dei benefici *prima casa*, invece, l'aliquota applicabile è pari al 9% - contro il 7% di una volta – e le *ipo-catastali* sono sempre pari a 100 euro, contro la previgente misura proporzionale del 3%.

Ora, come sappiamo, una delle condizioni previste per l'accesso all'agevolazione prevede che l'immobile non debba essere classificato tra quelli c.d. "di lusso".

Fino al 31/12/2013 l'individuazione di tali immobili prescindeva dalla categoria catastale di appartenenza ed era demandata ad un decreto del ministero dei lavori pubblici - risalente addirittura al 1969 - che fissava una serie di criteri ai fini della qualificazione in tal senso degli immobili.

La riforma, però, muta radicalmente il quadro di riferimento stabilendo che le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile) A/8 (ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) siano qualificabili "di lusso" a prescindere dalle loro caratteristiche.

Ma la novità - siamo al punto - è applicabile soltanto agli acquisti che scontano l'imposta di registro e non anche a quelli che scontano l'iva, dato che ai fini iva resterebbero - anzi restano - le vecchie regole del DM del 1969.

Va da sé che questo "disallineamento" tra le due imposte con riguardo alla medesima agevolazione deve essere prima o poi eliminato perché provoca intuibilmente conseguenze paradossali; una stessa casa potrebbe, infatti, essere considerata di lusso se acquistata in regime di registro e non essere tale se acquistata in regime di iva, finendo con il provocare un (deprecabile) condizionamento delle stesse scelte negoziali dei contribuenti.

(stefano civitareale)

27/03/2014 - Il reclamo (finalmente) sospende la riscossione

L'istituto del *reclamo e mediazione* - obbligatorio per gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate allorché il valore della lite sia inferiore a 20 mila euro - ha recentemente subito un *restyling* per effetto della Legge di Stabilità 2014.

Tra le novità più interessanti c'è senza dubbio la *sospensione* dell'attività di riscossione per il periodo (90 giorni) previsto dalla legge per il riesame della controversia da parte dell'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'accoglimento del reclamo o dell'eventuale tentativo di mediazione, secondo la proposta avanzata dall'una e/o dall'altra parte.

In altri termini, durante questo periodo l'Ufficio non può procedere all'affidamento del carico all'agente della riscossione (qualora l'atto impugnato sia un accertamento esecutivo), e, se si tratta di una cartella di pagamento, deve comunicare all'agente della riscossione la sospensione degli atti esecutivi.

La novità risponde alle tante critiche mosse al nuovo istituto del *reclamo* su questo e tanti altri aspetti: la sospensione amministrativa dei 90 giorni, infatti, impediva di presentare prontamente alla commissione tributaria l'istanza di sospensione, esponendo così senza rimedio il contribuente agli atti esecutivi dell'agente della riscossione in assenza di una pronuncia dei giudici.

(mauro giovannini)

27/03/2014 - Il Fiscal Compact - QUESITO

Del famoso Fiscal Compact si parla spesso anche sotto il Governo Renzi; di che cosa si tratta esattamente?

Il 2 marzo 2012 è stato stipulato da 25 dei 27 Paesi dell'Unione Europea un "patto finanziario" (in inglese appunto "Fiscal Compact") per fissare delle regole basate sul principio dell'equilibrio del bilancio del singolo Stato aderente.

Non hanno firmato il Regno Unito e la Repubblica Ceca.

Questo patto finanziario si è reso necessario perché ogni Paese dell'Unione, che è fondata naturalmente sull'euro, prende decisioni - non sempre concordate con gli altri Stati membri - riguardanti anche le imposte, la spesa pubblica e in genere la politica fiscale.

Perciò, il singolo Paese può prendere talvolta iniziative diverse o molto diverse da quelle dagli altri stati.

Nel marzo 2012 viene quindi siglato questo patto di stabilità e crescita dai 25 Paesi imperniato esattamente su questi concetti di fondo:

- il *rapporto tra deficit e prodotto interno lordo (PIL)* deve essere inferiore al 3%; il deficit è notoriamente la differenza tra le uscite dello Stato e le relative entrate, quando cioè si spende di più di

quello che si riscuote, mentre il PIL è invece la ricchezza che viene prodotta dalle varie attività svolte nel Paese;

- il *rapporto tra il debito dello Stato* (che è rappresentato in linea di massima dall'emissione di titoli sovrani) e il *PIL* non dovrà superare il 60%; come sappiamo, attualmente in Italia è circa del 133% e dunque il rientro dovrà avvenire nel giro di venti anni, in ragione perciò di un ventesimo per ogni annualità;

- *sanzioni a carico dello Stato* che non si adegua nei termini previsti: si tratterà di misure anche di carattere pecuniario e, quel che più conta, al Paese inadempiente non verranno più erogati prestiti dall'Europa.

Ora, che cosa farà il nostro Stato per pagare, in particolare, i debiti della pubblica amministrazione e le promesse governative sul cuneo fiscale? Saranno evidentemente emessi titoli statali anche se nei limiti - s'intende - del 3% del rapporto deficit-PIL.

Saranno ridotti i costi di gestione dei Ministeri e delle altre amministrazioni pubbliche (la *spending review*), ma saranno anche venduti gli immobili di proprietà statale.

C'è chi sostiene che questa politica è sbagliata perché dà soltanto sofferenze e scarsa o nessuna crescita.

E' meglio, insomma, avere più debiti, e perciò anche un rapporto deficit-PIL che sfiori se del caso anche il tetto del 3%, ma far lavorare tutti, oppure operare in termini restrittivi? O, come spesso accade, *in medio stat virtus*?

(franco lucidi)

28/03/2014 - Ancora sulla liberalizzazione di orari e turni

Il nostro breve commento alla recente legge pugliese (v. sopra *Sediva news* del 18/03/2014) ha ingenerato altri interrogativi su questa vicenda, nella quale peraltro l'autentica questione centrale - affrontata nelle poche battute di quella *news* - è e resta per noi quella della determinazione dell'area di intervento del legislatore regionale sull'uso concreto, da parte delle farmacie, della facoltà di tenere aperto l'esercizio *oltre l'orario e i turni obbligatori*.

Per la verità, almeno qui le regioni sembrerebbero avere idee chiare e infatti la Puglia - che, al di là di qualsiasi immaginazione, ha attribuito agli Ordini dei farmacisti (sia pure con terminologia non sempre univoca) competenze provvedimentali in una materia che li aveva visti generalmente semplici amministrazioni consultive... - non è la sola ad aver imboccato su questo punto molto delicato la strada giusta.

È vero, come ci è stato fatto osservare da alcuni farmacisti pugliesi, che la dialettica tra le forze in campo ha finito probabilmente per generare nel test definitivo alcune falle, ma, in attesa che vi ponga al più presto rimedio lo stesso legislatore, potrebbe forse essere nel frattempo proprio l'Ordine dei farmacisti ("*sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private*", come prescrive ripetutamente il testo della legge) a provvedervi in modo equilibrato e soddisfacente.

Abbiamo comunque selezionato tre quesiti pervenuti in questi giorni per una rapida rivisitazione dell'argomento.

▪ *L'impossibile ritorno al passato*

Nella nostra città, con la contemporanea apertura di altre farmacie per una o due ore oltre l'orario obbligatorio, il servizio notturno è diventato troppo oneroso e vorrei perciò rinunciare, ma credo valga la pena attendere ancora perché non so se questo sistema resterà liberalizzato come dice ora la legge, visto che la Corte Costituzionale si è già occupata dei commercianti. E se comunque le farmacie si accordassero tra loro?

Quindi nella Sua città, come anche in altre, il servizio notturno è (era) svolto in permanenza su base volontaria, senza perciò alcuna turnazione tra le farmacie (dell'intera città o di zone di essa); ma con l'ampliamento dell'orario serale degli esercizi non di turno, come denuncia il quesito, i "volontari" comprensibilmente tendono sempre più a rinunciarvi.

Stiamo dunque assistendo in qualche caso, proprio per il servizio notturno, al ritorno ad una turnazione - almeno per interi

quartieri – tra tutti gli esercizi, come accadeva quando i titolari delle farmacie erano i padri o i nonni di quelli odierni.

Quanto al “futuro” di questa liberalizzazione degli orari, nulla può far pensare a un ritorno al “passato”, men che meno la Corte Costituzionale che per ora, è vero, si è occupata soltanto della norma relativa agli altri esercizi commerciali, ma senza lasciar trasparire il minimo indizio di segno contrario alla liberalizzazione assoluta degli orari nel comune commercio, ribadendo anzi a chiare lettere come stanno le cose e in pratica – vista la sostanziale equivalenza tra quella disposizione e il comma 8 dell’art. 11 - anticipando anche quale può essere l’idea dei giudici della Consulta sugli orari delle farmacie (se mai anch’essi fossero un giorno sottoposti al loro scrutinio...).

La Cassazione da parte sua è andata persino oltre in alcuni dispositivi della corposa sentenza n. 3080 dell’8/2/2013 ma ancor più in certe affermazioni incidentali, forse non del tutto condivisibili ([v. Sediva News del 22-25/02/2013: Gli orari delle farmacie dopo le sentenze della Consulta sui negozi e della Cassazione sulle intese tra farmacie](#)).

Sta però di fatto che, se stiamo al pensiero della Suprema Corte, anche la definizione di ipotetici accordi tra farmacie – salve funamboliche e complicate acrobazie su vari fronti (compreso magari anche quello sindacale...) - rischierebbe di risolversi in una fatica improba quanto inutile.

Del resto abbiamo rilevato più volte che anche il legislatore regionale – sulla questione centrale cui si è accennato all’inizio – ha un modestissimo spazio operativo, e qui ([v. Sediva news del 31.10.2012: “Il punto sulla riforma-Monti del servizio farmaceutico”](#)) è il Consiglio di Stato ad averlo chiarito – forse sin troppo... - nell’ordinanza n. 3555 dell’1/09/2012; e magari, come si è osservato, il limite estremo di quel che gli è consentito dal *principio fondamentale* sancito nell’art. 11 lo ha colto proprio la legge pugliese.

▪ **Gli orari dei dispensari in Emilia...**

Sono titolare nella regione emiliana di una farmacia rurale sussidiata e di un dispensario permanente.

Chiedo se la liberalizzazione degli orari di apertura riguarda anche il dispensario annuale.

Siamo in Emilia, come viene precisato, e l’art. 36 della l.r. n. 19/82 (che, come tutte le leggi regionali previgenti al dl. Cresci Italia, sopravvive a quest’ultimo sia pure nei limiti della *compatibilità* con il nuovo principio statale), attribuisce ai sindaci la competenza della fissazione degli orari di apertura obbligatoria delle farmacie, mentre tace sui dispensari, anche se i loro orari di apertura obbligatoria vengono generalmente determinati tenendo conto di quelli stabiliti per le rispettive farmacie affidatarie.

Come abbiamo però visto ampiamente e ripetutamente, fermo il rispetto da parte della farmacia e del dispensario degli orari e dei turni obbligatori, per le altre ore della giornata e per le giornate diverse da quelle di turno il titolare – proprio perché la liberalizzazione in materia è *assoluta* - ha il diritto di tenere aperti al pubblico l’una e/o l’altro a proprio insindacabile piacimento, pur nel rispetto di disposizioni regionali del tipo di quella contenuta nell’art. 7 della legge pugliese.

Perciò, l’apertura – nel quadro degli orari fissati dal sindaco e secondo i turni notturni e festivi stabiliti dalla Asl (art. 28 della legge emiliana) - è *obbligatoria* ma la *chiusura non è mai obbligatoria*, né per la farmacia, né per il dispensario, che dunque, per quel che La riguarda, potranno essere tenuti aperti al pubblico (l’una, l’altro o ambedue) anche dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i 365 giorni dell’anno.

Naturalmente valgono le considerazioni sotto il profilo imprenditoriale che Lei probabilmente già conosce.

▪ **...e delle farmacie in Sardegna**

Vista la situazione stiamo valutando l’opportunità dell’orari o continuato; si da il caso però che in Sardegna, regione a

statuto speciale, c’è una legge che obbliga a spezzare tale orario con almeno due ore di chiusura pomeridiana.

Si può prevedere in caso di ricorso una ragionevole possibilità di vittoria oppure dobbiamo giocoforza attenerci a queste norme che violano apertamente i principi della libera concorrenza?

E se volessimo fare il servizio 24h dal lunedì al venerdì ,con questa legge sarda, potremmo?

Dinanzi al principio statale, come accennato poco fa, anche le norme di legge delle regioni a statuto speciale – ove con esso in conflitto o comunque *incompatibili* - devono intendersi *caducate di diritto*, senza necessità di un ulteriore intervento regionale.

Questa è infatti la sorte delle disposizioni regionali anteriori all’art. 11, mentre quelle successive (come la legge pugliese), se contrastanti con la norma statale, possono essere espunte dall’ordinamento soltanto dalla Consulta, ove investita della questione di legittimità costituzionale da un ricorso governativo o da un qualunque giudice.

Richiamando perciò quanto rilevato in risposta al quesito “emiliano”, il Suo programma di apertura della farmacia “24h dal lunedì al venerdì”, nonostante la disposizione sarda, è pienamente realizzabile, evidentemente osservando anche gli eventuali turni di apertura obbligatoria nelle giornate di sabato e domenica.

Qualsiasi provvedimento adottato in conformità alle norme regionali da Lei citate sembrerebbe quindi illegittimo e annullabile dal Tar.

(gustavo bacigalupo)

2 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

➤ **La riforma per un Fisco “più equo” parte con la Delega Fiscale**

Legge 11 marzo 2014, n. 23

Entra in vigore oggi, 27 marzo 2014, la legge con cui il Parlamento ha delegato il Governo ad emettere i decreti attuativi sulla revisione del sistema fiscale italiano, che –ovviamente nell’ambito e nel rispetto della *delega* - riguarderà importanti temi come le detrazioni per spese, la riforma del catasto, il processo tributario, la semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi e le compensazioni tra crediti d’imposta e debiti tributari.

➤ **La “rottamazione dei ruoli” e le modifiche alla Tasi**

Decreto Legge 06/03/2014, n. 16

Come anticipato nella [Sediva News del 12/03/2014](#) (v. sopra) è stato prorogato al 31 marzo p.v. il termine per aderire all’estinzione agevolata delle somme iscritte a ruolo entro il 31 ottobre 2013; è stato inoltre concesso ai comuni di aumentare l’aliquota TASI per il 2014 dello 0,8 per mille, a condizione che il maggior gettito sia destinato a finanziare l’adozione di detrazioni per le abitazioni principali.

➤ **L’affidamento a terzi di una farmacia comunale mediante concessione**

TAR Veneto - sent. 20/03/2014, n. 328 e n. 356

Anche i giudici veneti affermano la legittimità dell’affidamento a terzi della farmacia comunale con lo strumento concessorio, una tesi non condivisa – come segnalato in questa Rubrica - soltanto in un paio di decisioni di TAR.

➤ **Anche per il Tar sardo la revisione della p.o. spetta alla Giunta**

TAR Sardegna – sent. 15/03/2014, n. 215

Si tratta di un principio ormai consolidato.

➤ **L’usucapibilità della farmacia**

Corte di Cassazione Civile - Sezioni Unite – sent. 05/03/2014, n. 5087

La decisione è relativa ad una farmacia c.d. *legittima*, una razza che, al pari di quella *privilegiata*, è oggi praticamente estinta (al più potrebbe essercene ancora una superstita al sud), e quindi può intrigare soprattutto gli storici del diritto farmaceutico, se ce n’è uno (per noi è stato piacevole leggerla e chi vi ha interesse può fare

altrettanto).

Senonché, la vicenda era stata rimessa dalla Sez. II alle Sezioni Unite “per la particolare rilevanza della questione, sulla quale non vi sono precedenti in termini, della possibilità di usucapire l'azienda”, e dunque la sentenza, pur riguardando specificamente una farmacia già *legittima*, in realtà si rivolge all'azienda in generale e perciò la sua importanza va sicuramente oltre il nostro settore.

➤ **Il garage sconta la TARSU se non si prova l'impossibilità a produrre rifiuti**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 21/03/2014, n. 6651

Il contribuente che non vuole pagare la TARSU per il garage in quanto locale non “produttore” di rifiuti deve provare tale circostanza con elementi obiettivi direttamente rilevabili dalla denuncia originaria o di variazione, ovvero producendo idonea documentazione.

➤ **Sul redditometro**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 19/03/2014, n. 6369

Un chiarimento, peraltro del tutto condivisibile, della Suprema Corte sul *redditometro*: il contribuente può far annullare l'accertamento provando che l'acquisto dei beni di lusso (nel caso di specie trattavasi di un'imbarcazione e di un “macchinone”) è avvenuto per disponibilità finanziarie esenti, in quanto provenienti dalla donazione di un parente e per le quali risulti il versamento in banca, e in ogni caso non è necessario dimostrare che la compravendita sia avvenuta utilizzando proprio quel denaro.

➤ **Ancora sull'illegittimità dell'accertamento “anticipato”...**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. n. 07/03/2014, n. 5373

Anche in questa circostanza la Suprema Corte ribadisce che l'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento dalla chiusura dei lavori del PVC (cfr. art. 12, c. 7 della L. n. 212/2000) determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso *ante tempus*.

➤ **Aggiornato l'elenco dei medicinali oggetto di delisting**

Decreto del Ministero della Salute 21/02/2014

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n.60 del 13 marzo 2014 il DM che aggiorna l'[elenco](#) dei medicinali di fascia C vendibili negli esercizi commerciali senza prescrizione medica e l'[elenco](#) di quelli che, permanendo invece l'obbligo della ricetta, restano cedibili soltanto in/dalla farmacia.

➤ **San Marino esce definitivamente dalla Black-list**

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 12/02/2014

La fuoriuscita dalla *black list*, dal 24 febbraio scorso, della Repubblica del Titano giunge al termine di un percorso di riforme che il piccolo Stato ha intrapreso per allinearsi agli standard di trasparenza e scambio di informazioni in materia fiscale richiesti dall'Ocse.

➤ **Cara impresa ti scrivo... Il Fisco chiede a 70mila aziende l'Iban per accelerare i rimborsi di imposte**

Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 21/03/2014

L'Agenzia delle Entrate sta per richiedere tramite PEC a circa 70.000 aziende il proprio codice Iban al fine di accelerare l'erogazione dei rimborsi che la stessa A.f. ha già decretato nei confronti dei diretti interessati. Le imprese poi potranno trasmettere all'Agenzia le proprie coordinate bancarie utilizzando i servizi *online* disponibili sul sito www.agenziaentrate.it, ovvero direttamente presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia, presentando lo specifico modello per la richiesta di accredito disponibile presso gli sportelli o sul sito delle Entrate.

➤ **Anche la “vecchia” rateazione decade dopo otto rate non pagate**

Agenzia delle Entrate – Ris. 19/03/2014, n. 32/E/2014

L'Agenzia delle Entrate estende l'innalzamento (da due a otto) del numero di rate che fa perdere il beneficio della dilazione di pagamento di debiti iscritti a ruolo anche per piani di rateizzazione non decaduti e concessi precedentemente alla data di entrata in vigore del DL 21/06/2013, n. 69, c.d. “Decreto del Fare” (v. [Sediva News del 20/06/2013](#)).

➤ **Le tesi del Fisco sulle spese di rappresentanza**

Agenzia delle Entrate – Ris. 12/03/2014, n. 27/E/2014

L'Amministrazione finanziaria commenta l'art. 108, co. 2, del Tuir che sancisce la deducibilità fiscale delle spese di rappresentanza e degli omaggi autoprodotti dall'impresa.

➤ **Ai fini del redditometro, al contribuente “senza casa” viene assegnato un canone forfetario**

Agenzia delle Entrate – Circ. 11/03/2014, n. 6

Qui l'A.f. ha precisato, tra l'altro, che nel “nuovo redditometro” - se il contribuente utilizza quale abitazione un immobile di cui non è proprietario e non risulta parte conduttrice di un contratto di locazione, ovvero non è utilizzatore di un abitazione di tipo civile sulla base di un titolo gratuito - il Fisco gli “attribuisce” una spesa per il c.d. *fitto figurativo*, comprensivo degli oneri per la conservazione dell'immobile, calcolati forfetariamente sulla base dei dati OMI (ne abbiamo parlato anche nella *Sediva News del 20/03/2014*: v. sopra).

➤ **Per la nuova “Sabatini bis” è on-line il modello della richiesta**

MISE – Comunicato 11/03/2014

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito web il [modulo](#) compilabile per la presentazione della domanda di agevolazione c.d. “nuova Sabatini” (v. sopra la *Sediva News del 19/03/2014*).

3 – SCADENZE FINE MARZO E APRILE 2014

31/03 – Versamento della seconda rata (di quattro) dell'imposta comunale sulla pubblicità (qualora il valore complessivo dell'imposta sia superiore a € 1.549,37)

31/03 - Presentazione telematica della comunicazione per gli interventi di riqualificazione energetica (detrazione imposta 55%) iniziati nel 2013 e che proseguono nel 2014

10/04 - Versamento dei contributi Inps relativi al I trimestre 2014 per il lavoro domestico (colf)

10/04 - Comunicazione delle operazioni Iva effettuate nel periodo d'imposta 2013, c.d. *spesometro* per i contribuenti con liquidazione *Iva mensile*

16/04 - Versamento mediante F24 *online* di: Iva relativa al mese di marzo per i contribuenti *mensili*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di marzo; contributi Inps per i dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi e/o a *progetto* e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di marzo

22/04 - Comunicazione delle operazioni Iva effettuate nel periodo d'imposta 2013, c.d. *spesometro* per i contribuenti con liquidazione *Iva trimestrale*

30/04 - Presentazione del Mod. 730 ai sostituti d'imposta (datori di lavoro o enti pensionistici, sempreché prestino assistenza fiscale) da parte dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che intendano avvalersi di tale loro assistenza

30/04 - Versamento della seconda di quattro rate della COSAP/TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) se si è scelto il pagamento rateizzato

* * *